

Principali integrazioni al D.Lgs. 81/09 per la prevenzione dei rischi lavorativi

In attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n° 123 in materia di tutela della salute sui luoghi di lavoro, è stato promulgato il D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009, S.O.142 della G.U. 180 del 5 agosto 2009, a correzione ed integrazione del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008.

I volontari (art. 3 co 12bis)

Il D.Lgs. 81/08 si applica, con le modalità previste per i lavoratori autonomi, anche ai volontari compresi i volontari civili.

Chi ospita il volontario è tenuto a fornirgli dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. Inoltre, devono essere adottate le misure utili ad eliminare o a ridurre il rischio da interferenze tra la prestazione del volontario e le altre attività che si svolgono nella medesima organizzazione.

Obbligo di vigilanza (art. 18 co 3bis)

Il datore di lavoro ed i dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (obblighi del preposto), 20 (obblighi dei lavoratori), 22 (obblighi dei progettisti), 23 (obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (obblighi degli installatori) e 25 (obblighi del medico competente). Rimane l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati, ai sensi dei medesimi articoli, qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

I contratti e la valutazione dei rischi interferenti (art. 26 co 3bis)

L'obbligo di stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) NON si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali od attrezzature, nonché ai lavori od ai servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Rimangono gli obblighi di fornire sempre le informazioni sui rischi specifici, il piano di emergenza e l'effettuazione della riunione di coordinamento a seguito d'intervento di singoli lavoratori e/o ditte esterne.

La formazione dei dirigenti (art. 37 co 7)

E' stato introdotto l'obbligo anche per i dirigenti, prima rivolto solo ai preposti, di sottoporsi a formazione e aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Informazione, formazione ed addestramento (art. 73 co. 1 e 4)

E' stato introdotto l'obbligo di una informazione ed un addestramento adeguati per l'uso delle attrezzature di lavoro ed inoltre per l'uso di attrezzature particolari (art. 71 co.7) è stato introdotto l'obbligo di una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici tali da consentirne l'utilizzo sicuro.

Il registro degli esposti ad agenti cancerogeni (art. 243 co 4)

Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, invia all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.